



**FOGLIO INFORMATIVO  
RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE AI SOCI DEI CONFIDI SOCI**

(Le condizioni di seguito pubblicate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile)

**DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE  
OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI**  
(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 - integralmente ripubblicato il 22/06/2012)

**SEZIONE I - INFORMAZIONI SU UNIONFIDI**

UNIONFIDI PIEMONTE - Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi, confidi intermediario finanziario vigilato iscritto nell'Albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 (TUB), con decorrenza 05/05/2016, codice identificativo n. 19548, posta elettronica info@unionfidi.com, PEC unionfidi@unionfidi.legalmail.it, iscritto al n. 01725030017 del Registro delle Imprese di Torino, medesimo numero di Codice Fiscale e di Partita IVA, iscritto al n. A107394 dell'Albo delle Società Cooperative. Sede legale e direzione generale in Torino (10126) presso il Lingotto Business Center, via Nizza 262/56, telefono 011.2272-411, telefax 011.2272-455; Sede secondaria in Cosenza (87100) Corso Luigi Fera 72, telefono 0984.482191, fax 0984.825621.

**SEZIONE I BIS - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE**

**Il soggetto che si avvale dell'offerta fuori sede non è tenuto a riconoscere a Unionfidi alcun costo o onere aggiuntivo.**

a cura del soggetto incaricato dell'offerta (dati e qualifica del soggetto incaricato da Unionfidi)
Sig. _____ Qualifica _____
Società _____
con ufficio e indirizzo in _____
telefono fisso _____ telefono cellulare _____
fax _____ indirizzo e-mail _____
ISCRITTO all'ALBO _____ al n° _____

Il sottoscritto (nome e cognome del cliente) _____
in qualità di legale rappresentante dell'azienda _____
attesta di aver ricevuto dalla persona sopra indicata, prima della conclusione del contratto, il presente Foglio Informativo, composto di n. <b>7</b> pagine, e la Guida ABF.
Luogo e data, _____ Timbro e firma _____

**SEZIONE II – CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA PRESTATATA DAL CONFIDI E PRINCIPALI RISCHI  
DELL'OPERAZIONE**

**Struttura e funzione economica dell'operazione:** l'attività di Unionfidi consiste nella prestazione di garanzie nell'interesse dei debitori garantiti/clienti e a beneficio di soggetti terzi quali Istituti di Credito e Intermediari Finanziari (d'ora in poi indicati genericamente come "Banca") con i quali Unionfidi ha stipulato apposita convenzione per il rilascio e la disciplina delle garanzie in forma collettiva. La lettera di garanzia consegnata alla Banca riporta le principali caratteristiche della linea di credito erogata o messa in disponibilità.

La società può svolgere l'attività di garanzia collettiva dei fidi anche a favore dei confidi soci e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi (art. 3 comma 4 dello Statuto Unionfidi S.C.).

A seguito della richiesta di accesso al credito inoltrata dalla PMI, direttamente o per il tramite di Unionfidi, e della successiva delibera della linea di credito ad opera della Banca, il debitore garantito e cliente della Banca si impegna,



## FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE AI SOCI DEI CONFIDI SOCI

(Le condizioni di seguito pubblicate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile)

### DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 - integralmente ripubblicato il 22/06/2012)

mediante contratto, a rimborsare alla Banca il credito concesso, nonché, qualora ne ricorrano gli estremi, a prestare ulteriori garanzie personali o reali (fidejussione, avallo, pegno, ipoteca, ecc.). Per l'indicazione delle caratteristiche e dei rischi tipici di tutte queste forme di impegno patrimoniale il debitore garantito deve far riferimento ai Fogli Informativi della Banca, disponibili presso le sedi della stessa. Mediante la lettera di garanzia, Unionfidi garantisce percentualmente (di norma nella misura del 50%, ma non sono escluse percentuali diverse) il rimborso del debito che il debitore garantito ha contratto con la Banca, qualora lo stesso divenga inadempiente.

Il debito verso la Banca sorge in esecuzione di uno specifico contratto stipulato tra Banca e cliente, contratto avente ad oggetto prodotti finanziari, operazioni e servizi commercializzati in maniera autonoma e indipendente dalla stessa Banca. Il debitore garantito è tenuto a rimborsare alla Banca quanto da questa erogato o messo a disposizione in esecuzione del predetto contratto (ad es. apertura di credito in conto corrente, anticipazioni bancarie, finanziamenti, mutui, sconti di portafoglio commerciale; operazioni di leasing, cessione di crediti, ecc.), nei tempi e nelle forme concordate. L'eventuale debito di Unionfidi verso la Banca sorge in esecuzione di altro e diverso contratto e la quantificazione può, di fatto, non essere esattamente coincidente con l'obbligazione del debitore garantito verso la Banca.

La garanzia autonoma di Unionfidi è simile ma non identica ad una fideiussione, dalla quale si discosta in alcuni passaggi fondamentali. Unionfidi non assume la veste di fideiussore solidale del debitore principale, ma piuttosto quella di un garante autonomo gradito alla Banca.

E' influente per il debitore garantito sapere che la garanzia di Unionfidi è "autonoma" ed è "a perdita definitiva", nel senso che Unionfidi non può avvalersi di eccezioni di cui potrebbe avvalersi il debitore garantito nel proprio rapporto con la Banca (fatti salvi i limiti generali dell'ordinamento) e che la garanzia opera percentualmente sulla perdita che ha dovuto sopportare la Banca al termine delle azioni volte al recupero del proprio credito nei confronti del proprio cliente / debitore garantito di Unionfidi. Non è invece influente per il debitore garantito sapere se la garanzia di Unionfidi è "sussidiaria" o "a prima richiesta". Tali caratteristiche sono attinenti alla tempistica di pagamento a beneficio della Banca. In entrambi i casi, infatti, qualora il debitore garantito divenga inadempiente e non sia in grado di effettuare regolarmente il rimborso del proprio debito contratto con la Banca, questa può escutere la garanzia di Unionfidi ai sensi della convenzione ed Unionfidi è tenuta a pagare, nei tempi e nei modi ivi disciplinati.

Banca ed Unionfidi si scambiano informazioni sull'andamento della linea di credito garantita da Unionfidi. Il debitore garantito ha diritto di conoscere le informazioni che lo riguardano, ma non ha diritto di pretendere di essere informato circa l'eventuale richiesta di pagamento della garanzia da parte della Banca. E' espresso onere / obbligo del debitore garantito quello di tenere sempre informato il proprio garante Unionfidi di tutti gli eventi che sono in grado di pregiudicare la propria capacità di rimborsare il debito, ovvero che sono in grado di chiamare in causa la responsabilità patrimoniale di Unionfidi mediante l'escussione della garanzia.

**Principali rischi (generici e specifici) dell'operazione:** i rischi derivanti dall'operazione intercorrente con Unionfidi sono intrinsecamente connessi e conseguenti alla capacità / incapacità del debitore garantito di far fronte al rimborso del credito ottenuto dalla Banca. Qualora il debitore garantito sia inadempiente verso la Banca ed Unionfidi sia chiamata ad effettuare il pagamento per l'obbligazione assunta dal debitore garantito [escussione della garanzia], il debitore garantito stesso è tenuto a rimborsare a Unionfidi quanto dalla medesima corrisposto alla Banca. L'escussione della garanzia e/o l'inadempimento del debitore garantito per aver omesso il rimborso può far sorgere l'obbligo per Unionfidi di segnalare il nominativo del debitore garantito nelle centrali di rilevamento dei rischi finanziari. L'eventuale inadempimento del debitore garantito verso Unionfidi può essere motivo di revoca della garanzia o di altre garanzie al medesimo rilasciate e le conseguenze di tale decisione non possono essere addebitate ad Unionfidi.

Le garanzie rilasciate da Unionfidi Piemonte S.C. potranno essere assistite, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/1996, dalla controgaranzia del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) o dalle controgaranzie di altri fondi pubblici (ad es. Fondo Regionale di Riassicurazione) e in tal caso il debitore garantito dovrà acconsentire a fornire ad Unionfidi Piemonte S.C. tutta la Documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di richiesta di controgaranzia e di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per la gestione dei Fondi e Istituti sopracitati. In caso di richiesta di controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/1996, la garanzia di Unionfidi sarà rilasciata all'Istituto finanziatore solo dopo aver ricevuto la proposta contrattuale debitamente sottoscritta per accettazione dal cliente, nonché dopo la verifica dell'avvenuto accredito e a condizione che sia stata comunque concessa l'agevolazione del Fondo di Garanzia stesso. Nei casi di rifiuto dell'agevolazione, la garanzia non sarà rilasciata.



## FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE AI SOCI DEI CONFIDI SOCI

(Le condizioni di seguito pubblicate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE  
OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI  
(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 - integralmente ripubblicato il 22/06/2012)

### SEZIONE III - CONDIZIONI ECONOMICHE

Unionfidi non percepisce denaro per ragioni che non siano quelle indicate nel Foglio Informativo. Nessun imprenditore è autorizzato ad offrire, e tanto meno a corrispondere, agli incaricati di Unionfidi, costi od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio Informativo. Nessun incaricato di Unionfidi è autorizzato a chiedere, e tanto meno ad incassare, costi od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio Informativo.

#### Principali oneri da sostenere per la prestazione della garanzia concessa dal Confidi

**1. Commissioni di garanzia, spese istruttoria e gestione pratica, contributi per il rilascio della garanzia:** per il rilascio della garanzia il cliente deve sostenere i seguenti oneri: spese di istruttoria e gestione pratica, e commissioni per la prestazione di garanzia (fondo rischi all'emissione). Le commissioni corrisposte non rappresentano una cauzione, né un deposito cauzionale. Tutte le percentuali indicate sono riferite alla quota nominale garantita della linea di credito.

Tipologia del finanziamento richiesto dal cliente del Confidi alle banche o ad altri intermediari finanziari	Durata della garanzia	Commissioni una tantum minima e massima calcolata sul valore nominale della garanzia rilasciata dal Confidi
Finanziamento con rientro rateale (mutuo ipotecario, mutuo chirografario, ecc)	tra 18 e 48 mesi	min. 2,90% e max. 11,80%
Finanziamento con rientro rateale (mutuo ipotecario, mutuo chirografario, ecc)	tra 54 e 300 mesi	min. 4,70% e max. 27,40%
Credito di esercizio (scoperto di c/c, anticipo fatture, anticipo import export ecc...) o altre operazioni transitorie	tra 3 e 18 mesi	min. 2,40% e max. 8,36%
Operazioni di 13 <sup>a</sup> e 14 <sup>a</sup> mensilità	6 mesi	min. 2,74% - max. 5,85%

Nei casi di cui sopra è previsto inoltre un contributo per il Fondo Rischi del Confidi nella misura del:

- 0,22% su tutte le operazioni a breve termine (ad esclusione della 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> mensilità)
- 0,52% su tutte le operazioni a medio/lungo termine

La definizione delle effettive condizioni economiche applicate, all'interno dei minimi e massimi evidenziati, dipende dalla durata e dal rischio delle linee di credito da garantire, dalla presenza di eventuali soggetti controgaranti o altre modalità di trasferimento del rischio oppure, se previsto, dalle convenzioni contrattuali con gli istituti di credito o con altri Intermediari finanziari. Gli importi effettivi, successivamente comunicati e riprodotti nel Documento di Sintesi, devono essere integralmente versati al Confidi entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla data in cui il debitore garantito riceve la comunicazione di Unionfidi a mezzo della quale si informa che la garanzia è stata deliberata e si chiede il versamento, mediante bonifico bancario.



## FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE AI SOCI DEI CONFIDI SOCI

(Le condizioni di seguito pubblicate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE  
OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI  
(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 - integralmente ripubblicato il 22/06/2012)

### 2. Altre condizioni economiche

Tipologia di operazione	Costi applicati
Moratoria ai sensi del c.d. Avviso Comune	Commissione "una tantum" del 2,40% annuo sulla garanzia residua
Trasferimento garanzia: per tutte le tipologie di garanzia concesse dal Confidi ed applicabile in tutti quei casi in cui sia necessario trasferire una garanzia da un soggetto ad un altro (es. accollo fido).	200 € per istruttoria e gestione pratica accollo in caso di trasferimento delle quote associative; 1000 € per istruttoria e gestione pratica accollo in caso di valutazione della nuova associazione
Rinegoziazione finanziamenti e garanzie: per tutte le tipologie di garanzia concesse dal Confidi	Commissione con un max. dell'1,50% annuo da calcolare sulla garanzia residua
Estensione della durata della garanzia: per tutte le tipologie di garanzia concesse dal Confidi	Commissione con un max. del 3,30% per l'estensione di 12 mesi e 3,80% per l'estensione di 18 mesi da calcolare sulla garanzia residua
Costo copia aggiuntiva documenti contrattuali idonei per la stipula	Euro 10,00, applicabile solo ad operazioni soggette ad istruttoria e gestione pratica.
Costo copia documenti operazioni	Euro 40,00 per operazione deliberata nei 10 anni ed Euro 80,00 ad operazione per le operazioni deliberate oltre i 10 anni dalla richiesta, se reperita
Costo comunicazioni periodiche	Euro 2,50 a comunicazione
Rimborso corrispondenza e marche da bollo	Max Euro 30,00
Mancato perfezionamento della linea di credito	Rimborso Gestione Pratica con minimo di Euro 100,00 e un max. di Euro 500,00 per ciascuna posizione istruita e non andata a buon fine (costo applicabile solo ad operazioni non finalizzate o interrotte per ragioni non dipendenti da Unionfidi)
Commissioni di istruttoria e gestione pratica per la richiesta e il rilascio della cogaranzia SGFA (Società di Gestione Fondi per l'Agroalimentare)	Commissione "una tantum" dell'1% dell'importo del finanziamento

**3. Interessi di mora su crediti per cassa:** nel caso di trasformazione del credito di firma in credito per cassa (quando il Confidi ha provveduto a liquidare alla Banca la richiesta di escussione della garanzia) il debitore garantito deve remunerare il Confidi relativamente al credito per cassa. La predetta remunerazione viene determinata ai sensi dell'art. 1224 c.c.

**4. Spese di recupero dei crediti per cassa:** nel caso di trasformazione del credito di firma in credito per cassa, le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero dei crediti per cassa derivanti dall'escussione delle garanzie da parte degli intermediari garantiti nel caso di inadempimento dei debitori garantiti vanno integralmente rimborsate dagli stessi al Confidi.



## FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE AI SOCI DEI CONFIDI SOCI

(Le condizioni di seguito pubblicate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE  
OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI  
(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 - integralmente ripubblicato il 22/06/2012)

**5. Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche praticate da Unionfidi:** Unionfidi si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche contrattuali per le garanzie rilasciate nel rispetto della disciplina dettata dalla normativa vigente in materia di trasparenza nonché dall'art. 118 del D.Lgs n. 385/1993.

Nel caso di estinzione anticipata della garanzia rilasciata a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento rispetto alla sua durata originaria o a seguito di altre ragioni, non vengono restituite al debitore garantito/cliente spese e commissioni corrisposte in precedenza ad Unionfidi.

**6. Condizioni economiche praticate dalla Banca:** Unionfidi non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai sensi di contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi, stipulati in maniera autonoma ed indipendente tra il cliente e la Banca, anche se i predetti contratti hanno ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi garantiti da Unionfidi. Dette condizioni economiche sono stabilite autonomamente dalla Banca ed accettate dal cliente in fase di stipula dei relativi contratti.

### SEZIONE IV – SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE RELATIVE AI PRINCIPALI DIRITTI, OBBLIGHI E LIMITAZIONI NEI RAPPORTI COL CLIENTE

**Recesso:** il debitore garantito ha diritto di recedere dal contratto previa liberatoria di responsabilità, rilasciata dalla Banca in favore di Unionfidi, attraverso la quale la Banca comunica la cessazione anticipata della garanzia e la liberazione di Unionfidi da ogni e qualsiasi onere economico.

**Tempi massimi di chiusura del rapporto di garanzia:** il rapporto contrattuale tra debitore garantito e confidi garante si chiude alla naturale estinzione senza debiti (in bonis) della linea di credito garantita oppure si chiude, anticipatamente, previo rilascio di apposita dichiarazione liberatoria di responsabilità, con la quale il creditore beneficiario comunica al confidi garante l'estinzione anticipata della garanzia e la liberazione di esso garante da ogni e qualsiasi onere economico. In caso di mancato rimborso del finanziamento cui eventualmente consegua l'escussione della garanzia, il rapporto contrattuale tra debitore garantito e confidi garante si chiude con l'avvenuto integrale rimborso al confidi garante.

**Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie:** il cliente può presentare un reclamo ad Unionfidi, con lettera raccomandata A/R anche per via telematica all'indirizzo [reclami@unionfidi.com](mailto:reclami@unionfidi.com) o a mezzo PEC all'indirizzo [unionfidi@unionfidi.legalmail.it](mailto:unionfidi@unionfidi.legalmail.it). Unionfidi deve rispondere entro 30 giorni. In caso di mancata risposta al reclamo o di risposta ritenuta insoddisfacente – ma solo nei casi in cui il contenuto del reclamo stesso soddisfa gli elementi ed i requisiti previsti dal Provvedimento della Banca d'Italia 18 giugno 2009, aggiornato dal Provvedimento 13 novembre 2012, in tema di "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" – è possibile presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); In tale eventualità, la gestione del ricorso è disciplinata dalle disposizioni appena citate (per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), ovvero chiedere presso le filiali della Banca d'Italia oppure chiedere al confidi stesso).

**Procedimento di mediazione:** il debitore garantito avvia un procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione secondo le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e ss. mm. ed ii.) presso un organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia; l'organismo di mediazione è scelto dal debitore garantito, purché il procedimento si svolga a Torino.

Gli importi da corrispondere a titolo di "Rimborso Gestione Pratica" vengono percepiti da Unionfidi mediante addebito in conto corrente, come da Autorizzazione per l'addebito firmato dal cliente.

Su richiesta del debitore garantito, ma a proprio insindacabile giudizio, Unionfidi rilascia a beneficio di una Banca una lettera di garanzia che è accessoria alla linea di credito che il debitore garantito chiede ed eventualmente ottiene dalla Banca stessa, direttamente o per il tramite di Unionfidi. In caso di esito positivo, il debitore garantito si obbliga a



## FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE AI SOCI DEI CONFIDI SOCI

(Le condizioni di seguito pubblicate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile)

### DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 - integralmente ripubblicato il 22/06/2012)

versare ad Unionfidi quanto stabilito nelle condizioni economiche sopraindicate Sezione III Gli importi effettivi, successivamente comunicati e riprodotti nel Documento di Sintesi devono essere versati, mediante bonifico bancario

prima del rilascio della garanzia a mani della Banca. Nei tempi ed entro i limiti di importo previamente disciplinati, Unionfidi assume l'obbligo di pagare alla Banca beneficiaria della garanzia la cifra dovuta dal debitore garantito affidato ed inadempiente e quantificata come perdita della Banca ai sensi di Convenzione.

Il pagamento di Unionfidi alla Banca [escussione della garanzia] può essere eseguito anche in più soluzioni, senza alcun obbligo di dare avviso al debitore garantito/cliente od informazione del pagamento medesimo, formalità da cui

Unionfidi viene espressamente esonerata. Sia per diritto, che per contratto, il debitore garantito ha l'obbligo di rimborsare gli importi pagati da Unionfidi, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia, oltre agli eventuali interessi di qualsiasi genere ed altre spese accessorie, e rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione e/o contestazione verso Unionfidi. Unionfidi può anche decidere di agire coattivamente per il recupero del credito.

Se il debitore garantito versa in situazione di inadempimento nei confronti di Unionfidi, può sussistere l'obbligo per Unionfidi di segnalare il nominativo del debitore garantito presso le centrali dei rischi finanziari, oltretutto il medesimo resta esposto alla revoca di eventuali altre garanzie in precedenza concesse ed alla esclusione dal Confidi. Di tali avvenimenti il debitore garantito non può addebitare alcuna responsabilità ad Unionfidi, restando escluso il risarcimento dei danni in qualsiasi forma. Per eventuali controversie è competente l'Autorità Giudiziaria di Torino.

#### LEGENDA

**PMI (Piccola e Media Impresa):** i parametri e gli elementi in base ai quali un'impresa / ditta individuale è definita "PMI" sono illustrati nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nel D.M. del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 pubblicato in G.U. del 12 ottobre 2005 n. 238.

**Confidi:** i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o clienti per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario;

**Finanziamento a medio lungo termine:** credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario;

**Finanziamento a breve termine:** credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario con scadenza normalmente a 12 mesi e comunque non superiore a 18 mesi, erogato nelle seguenti forme tecniche: anticipazioni bancarie su titoli o su merci (anticipo fatture, anticipi contratti, anticipi export), anticipi salvo buon fine (castelletti s.b.f.), sconto di portafoglio cambiario commerciale.

**Credito di firma:** la garanzia prestata dal Confidi, su richiesta del cliente/debitore garantito, con il quale il Confidi stesso si impegna a far fronte ad eventuali inadempimenti relativi al rimborso del finanziamento concesso al cliente/debitore garantito dalle banche o da altri intermediari finanziari.

**Debitore principale:** è il soggetto che contrae un debito con un istituto di credito.

**Debitore solidale:** è il soggetto che sottoscrive una fideiussione o altra garanzia personale tipica (es. avallo, delegazione di pagamento) in favore del debitore principale.

**Debitore garantito:** è il soggetto nell'interesse del quale è stata rilasciata una garanzia.

**Creditore:** è il soggetto che mette a disposizione / eroga una linea di credito [istituto di credito o altro intermediario finanziario convenzionato con Unionfidi].

**Garanzia autonoma:** garanzia atipica regolata da negozio giuridico intercorrente tra garante e beneficiario della garanzia; tale figura di garanzia prescinde dalla validità, regolarità, correttezza del rapporto contrattuale tra debitore principale e creditore.

**Garante autonomo:** è il soggetto che ha rilasciato la garanzia autonoma nell'interesse del cliente/debitore garantito [Unionfidi].

**Beneficiario:** è il soggetto a beneficio del quale la garanzia è rilasciata [istituto di credito].

**Fondi Regionali di Riassicurazione per le PMI piemontesi:** Finpiemonte e Artigiancassa Piemonte

**Fondo Centrale di Garanzia (FCG):** indica il Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni. Trattasi di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche alle PMI.



## FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE AI SOCI DEI CONFIDI SOCI

(Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE  
OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI  
(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 - integralmente ripubblicato il 22/06/2012)

**Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI):** indica il Fondo, costituito da Banca europea per gli investimenti (BEI), la Commissione e le istituzioni finanziarie europee private, che ha come obiettivo di sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo di piccole e medie imprese (PMI) attraverso strumenti di capitale di rischio e di garanzia.

**Escussione della Garanzia:** pagamento del quantum dal garante al beneficiario della garanzia.

**Garanzia Sussidiaria o Garanzia a Prima Richiesta:** indica il momento temporale in cui il beneficiario può contrattualmente ottenere l'escussione della garanzia; non dipende da disposizioni di legge, ma dagli accordi tra garante e creditore beneficiario della garanzia.

**Garanzia a perdita definitiva:** l'ammontare definitivo e finale dell'escussione è determinato all'esito delle eventuali azioni di recupero del credito, anche coattive, svolte dal creditore nei confronti dei debitori, conguagliando a credito o a debito qualsiasi eventuale pagamento (escussione) sia avvenuto in precedenza.

**Surrogazione nel credito:** diritto del garante di subentrare nel credito della Banca, limitatamente all'escussione della garanzia, al fine di ottenere il rimborso della garanzia escussa.

**Locale aperto al pubblico:** un qualsiasi locale o parte di esso, che sia nella disponibilità esclusiva o non esclusiva di Unionfidi, astrattamente idoneo per lo svolgimento di trattative con la clientela ovvero per la conclusione di contratti. Con elencazione non esaustiva: la sede di Unionfidi, le filiali o altro tipo di uffici territoriali, punti di contatto con la clientela, ecc..

**Offerta fuori sede:** l'offerta, cioè la sola promozione e/o anche il collocamento, di operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dai locali aperti al pubblico.

*Le indicazioni contenute nel presente Foglio Informativo hanno carattere illustrativo e non sostituiscono e/o integrano e/o interpretano i contratti realmente sottoscritti dalle Parti.*